

Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 DEL 17/07/2023

GIRO DI BOA VALUTAZIONE PROGETTO DI OCCUPAZIONE.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette, del mese di Luglio, alle ore 10:00, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	Р
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	Р

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 122 (proponente: BELLUZZI ALESSANDRO) predisposta in data 10/07/2023 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/07/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott RICCARDO BENZI / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 11/07/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 122

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 122 del 10/07/2023

GIRO DI BOA VALUTAZIONE PROGETTO DI OCCUPAZIONE.

SETTORE 02

Assessore competente: BELLUZZI ALESSANDRO

Settore proponente:

Dirigente responsabile:

Richiamate le deliberazioni n.75 e n.76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la pratica telematica n. BNLGPP79B24H294E-19122022-0922 presentata il 19/12/2022 prot. n.49373 con la quale Bonelli Giuseppe ha presentato richiesta di occupazione suolo pubblico per area esterna annessa al chiosco di commercio su aree pubbliche di Tipo A) con somministrazione ad insegna "GIRO DI BOA" sito in P.zza I Maggio;

Vista la documentazione prodotta da Bonelli Giuseppe in data 15/02/2023 prot.n. 6658;

Considerato che l'impresa individuale GIRO DI BOA DI BONELLI GIUSEPPE è titolare di concessione/autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo A) con somministrazione sul posteggio isolato (chiosco) di mq. 8,26 ubicato in P.zza I Maggio;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi" approvato con Delibera di Consiglio n. 37 del 22/05/2017, così come modificato dalla Delibera di Consiglio n.15 del 29/03/2019;

Visto in particolare l'art. 2 commi 2 e 3 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi" che recitano: "L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti nel Titolo II del presente Regolamento. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.";

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con Delibera di Consiglio n. 81 del 17/12/2020 e modificato con le Delibere di Consiglio n. 15 del 31/03/2021 e n.32 del 27/05/2022, il quale ha sostituito il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Visto la nota dell'Ufficio SUE del 29/03/2023 prot. n.12668 dalla quale, rispetto all'occupazione richiesta emergono, le seguenti problematiche:

- La documentazione allegata presenta elementi discordanti in termini di superfici richieste per l'occupazione di suolo pubblico; infatti da un confronto fra le due diverse tavole grafiche allegate, oltre a cambiare la superficie e forma dell'occupazione richiesta, nell'ultimo elaborato non viene ricompresa come superficie oggetto di occupazione di suolo pubblico l'area posta sul retro del chiosco, che nel primo elaborato veniva indicata come "vano tecnico motori banco frigo", la quale non sembrerebbe essere ricompresa nella superficie del chiosco. Inoltre sembrerebbe non ricompresa nemmeno la superficie occupata dall" arredo armadio" nel dehors lato Gabicce.
- Non conformità all'art. 11 del Regolamento Comunale Dehors vigente, in quanto l'occupazione di suolo pubblico richiesta non sembra essere posta in corrispondenza del "fronte" del locale, ma sul lato; inoltre, sempre con riferimento all'art. 11 del regolamento, secondo capoverso, si sottolinea che il "secondo Dehors", vista la posizione in cui si trova il chiosco, parrebbe arrecare intralcio alla circolazione e al transito pedonale.
- Non conformità all'art. 2 del Regolamento Comunale Dehors vigente (ultimo capoverso) in quanto la nuova pedana in legno non parrebbe rispettare le norme a tutela sull'abbattimento delle barriere architettoniche (mancanza di scivolo).
- Non conformità all'art. 8.4 del Regolamento Comunale Dehors vigente, in quanto la tipologia di delimitazione laterale inserita nel dehors lato Rimini (tavolo in legno H=120cm) risulta non inclusa fra quelle previste dal sopraccitato articolo del regolamento.
- Non conformità all'art. 7 del Titolo II del Regolamento Comunale Dehors vigente (elementi vari ed attrezzature), in quanto gli elementi denominati "arredo armadio" e "arredo banco con tendalina" risultano non inclusi fra quelli previsti dal sopraccitato articolo del regolamento o da altri articoli dello stesso.

Vista la nota inviata a Bonelli Giuseppe in data 14/04/2023 prot. n.14575;

Vista la documentazione prodotta da Bonelli Giuseppe in data 27/04/2023 prot. n.16049 con la quale:

- è stata valutata l'intera superficie di occupazione richiesta, ricomprendendo come superficie oggetto di occupazione di suolo pubblico anche l'area posta sul retro del chiosco;
- si comunica che le superfici per le quali si richiede l'occupazione suolo pubblico sono poste sul fianco del manufatto in quanto sul fronte non vi sarebbe possibilità di installazione alcuna in quanto intralcerebbe il pubblico passaggio; si evidenzia come la soluzione proposta non intralcia la circolazione ed il transito pedonale in quanto allineati al manufatto principale; la profondità del passaggio pedonale varia da cm 244 a cm 256.
- la rimozione dal progetto della tipologia di delimitazione laterale inserita nel dehors lato Rimini (tavolo in legno H=120cm);
- si evidenzia che la scelta progettuale è stata quella di non installare una pedana in legno sulla superficie lato Rimini proprio per favorire l'accessibilità a quella che è la zona di somministrazione con metratura maggiore, dove vi è maggior disponibilità di spazi di manovra.
- si evidenzia che il posizionamento di elementi di arredo quali "arredo armadio" e "arredo banco con tendalina" risultano necessari all'espletamento dell'attività come da indicazioni ASL.

Dato atto che in data 05/07/2023 prot. n.25258 è stato richiesto parere alla Polizia Municipale al fine di valutare l'occupazione richiesta sotto il profilo del Codice della Strada;

Vista la nota dell'Ufficio Pianificazione del 24/03/2023 prot. n.12136 dalla quale risulta che:

- trattasi di allestimento al servizio di un chiosco collocato in area pubblica ricadente all'interno della fascia dei 300m. dalla linea di battigia ex art.142, comma a), D.Lgs.42/2004 e s.m.;
- la sistemazione richiesta, come anche dichiarato dal progettista nella relazione tecnica, avviene attraverso il posizionamento di varie strutture (pedana, tavoli, sedie, ombrelloni, armadio, banco con tendina) semplicemente appoggiate al suolo e di facile rimozione;
- in relazione all'allegato "A.17" del D.P.R. 31/2017 tali strutture, comprese le tende retrattili ed eventuali fioriere a corredo dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sono esentate dal procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.2 del medesimo decreto;

Ritenuto necessario che l'amministrazione valuti il progetto di occupazione ed in particolare la possibilità di poter installare le seguenti attrezzature non previste dal vigente Regolamento sui dehor: elementi denominati "arredo armadio" e "arredo banco con tendalina";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1. Di approvare positivamente il progetto di occupazione presentato dall'impresa individuale Bonelli Giuseppe per area esterna annessa al chiosco di commercio su aree pubbliche di Tipo A) con somministrazione ad insegna "GIRO DI BOA" sito in P.zza I Maggio e nello specifico il posizionamento sull'area degli elementi denominati "arredo armadio" e "arredo banco con tendalina";
- 2. di rinviare al parere della Polizia Municipale la valutazione degli aspetti legati al Codice della Strada;
- **3.** Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 2 Dott. Riccardo Benzi;
- 4. Di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: SUAP, Urbanistica;
- **5.** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA FRANCA FORONCHI IL SEGRETARIO COMUNALE ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)